Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1478

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA MARCA, RANDO, SENSI, CAMUSSO, GIORGIS, MANCA, MARTELLA, VERINI, ROSSOMANDO, NICITA, ZAMBITO, ZAMPA, VERDUCCI, ALFIERI, DELRIO, VALENTE e ROJC

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2025

Delega al Governo in materia di disciplina della rete consolare onoraria

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di rafforzare e modernizzare la rete consolare onoraria italiana in risposta alle mutate esigenze delle comunità italiane residenti all'estero e all'accresciuta complessità delle dinamiche migratorie e globali, e risponde all'urgenza di intervenire su un comparto che coinvolge oltre 3.000 uffici consolari onorari nel mondo, molti dei quali operano in contesti privi di rappresentanze diplomatiche italiane.

In molte aree del mondo, in particolare in quelle geograficamente più vaste o caratterizzate da una forte presenza di cittadini italiani, la rete consolare onoraria rappresenta un presidio essenziale per garantire l'assistenza ai connazionali, supplendo in parte alla carenza o alla distanza delle sedi diplomatiche e consolari di carriera.

Il presente disegno di legge si inserisce, dunque, nell'ambito delle iniziative volte a rafforzare la presenza istituzionale dell'Italia all'estero e a migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi consolari. In particolare, si propone di intervenire sulla disciplina dei consoli onorari, figure chiave per l'assistenza ai connazionali nelle aree in cui la rete consolare di carriera risulta insufficiente.

L'attuale quadro normativo di riferimento, fondato sul decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, risulta datato e non più adeguato alle esigenze moderne. Le successive circolari ministeriali (in tal senso si veda, da ultimo, la circolare n. 7 del 2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) hanno svolto un importante lavoro di aggiornamento operativo e interpretativo. Tuttavia, queste disposizioni amministrative non hanno la forza e la stabilità di una fonte normativa primaria.

A oggi, molti elementi centrali del sistema, come i criteri di nomina e revoca, le funzioni assegnabili, i requisiti richiesti, i meccanismi di verifica e il supporto logistico ed economico, sono disciplinati tramite atti amministrativi interni che, pur utili, lasciano ampi margini di discrezionalità e non sempre garantiscono uniformità, trasparenza e certezza giuridica.

Il sistema consolare onorario italiano si distingue per la sua flessibilità e sostenibilità, basandosi su un servizio volontario e non retribuito. Tuttavia, questa flessibilità deve essere accompagnata da meccanismi normativi solidi, per evitare il rischio di opacità, discrezionalità o trattamenti disomogenei.

L'elevata discrezionalità oggi riconosciuta all'amministrazione nella selezione e nella gestione dei consoli onorari richiede un intervento legislativo che riduca il margine di arbitrarietà e rafforzi la legittimazione democratica dell'intero sistema.

Il presente disegno di legge, in tal senso, non intende burocratizzare, ma piuttosto rafforzare il carattere pubblico, trasparente e meritocratico del sistema, valorizzando chi già oggi presta un servizio essenziale alle comunità italiane nel mondo.

Appare necessario e non più rinviabile un intervento volto a: riportare a livello legislativo principi fondamentali relativi alla selezione, al funzionamento e al controllo della rete consolare onoraria; garantire maggiore trasparenza e meritocrazia nei procedimenti di nomina e revoca; prevedere meccanismi di valutazione e monitoraggio stabili, nonché la partecipazione delle comunità italiane all'estero alla rilevazione delle necessità lo-

cali; rafforzare il ruolo del Parlamento nel controllo dell'azione del Governo in materia consolare, attraverso forme di informativa e coinvolgimento delle Commissioni competenti.

Tali esigenze sono emerse anche da diversi atti parlamentari (interrogazioni, risoluzioni, proposte di legge) e da esperienze maturate sul campo da rappresentanze diplomatiche e comunità italiane, in particolare in aree come il Nord America, dove la rete è spesso sottodimensionata rispetto alla domanda di servizi.

La riforma proposta rappresenta un passaggio necessario per consolidare la rete consolare onoraria come parte integrante e riconosciuta della presenza dello Stato italiano all'estero. Essa risponde all'esigenza di offrire servizi di qualità, accessibili e giuridicamente garantiti, e si propone come strumento di modernizzazione e razionalizzazione, in linea con le aspettative dei cittadini italiani all'estero e con le sfide del sistema diplomatico-consolare del XXI secolo.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità generali della legge, in coerenza con l'obiettivo di rafforzare l'efficienza e la capillarità della presenza della rete consolare italiana all'estero.

L'articolo 2 conferisce delega al Governo per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'articolo 3 reca copertura finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina relativa ai consoli onorari, al fine di potenziare la rete consolare onoraria, semplificare e razionalizzare le procedure di nomina, ampliare le competenze dei consoli onorari e garantire una maggiore trasparenza nella relativa gestione, in coerenza con le esigenze delle comunità italiane all'estero.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Il Governo su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incremento del numero dei consoli onorari nelle aree caratterizzate da una significativa presenza di cittadini italiani, in particolare laddove la rete consolare risulti insufficiente a garantire un'adeguata assistenza ai connazionali;

b) revisione e semplificazione delle procedure di selezione e nomina dei consoli onorari mediante l'introduzione di criteri oggettivi, chiari e trasparenti, anche attraverso il ricorso a procedure selettive pubbliche;

c) ampliamento delle competenze attribuite ai consoli onorari, con la possibilità di fornire assistenza amministrativa ai cittadini italiani, supporto per il rilascio di documenti, autenticazione di firme e certificazioni, nonché ulteriori attività di carattere consolare, in coordinamento con le sedi diplomatiche e consolari di riferimento;

d) previsione di meccanismi di controllo e valutazione periodica dell'operato dei consoli onorari, con il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di garantire trasparenza, efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni consolari; tali meccanismi comprendono strumenti di rilevazione e monitoraggio costante delle necessità delle comunità italiane all'estero, anche attraverso consultazioni periodiche e forme di partecipazione delle stesse comunità ai processi di valutazione e programmazione;

e) introduzione e potenziamento di strumenti digitali volti a migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi consolari onorari, attraverso l'adozione di piattaforme informatiche per la gestione delle richieste, l'interazione con l'utenza e il monitoraggio dell'attività svolta.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 206 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00